

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3594

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000

Presentato il 28 gennaio 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con l'Accordo sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, fatto a Bratislava, il 25 ottobre 2000, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica slovacca si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della

rispettiva legislazione doganale e realizzare, nel contempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo si compone di ventuno articoli, un preambolo ed un allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti le Autorità competenti per applicarlo.

Gli articoli da 3 a 7 dettano la disciplina della comunicazione, su richiesta o spontanea, delle informazioni, elencando casi e finalità.

L'articolo 8 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci e mezzi di trasporto che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 9 prevede la possibilità, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo delle consegne controllate, qualora ciò si renda necessario per raggiungere gli scopi dell'Accordo.

L'articolo 10 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte Contraente. Lo stesso articolo prevede, inoltre, la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione richiedente assistano a tali indagini.

L'articolo 11 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'amministrazione doganale di una Parte Contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte Contraente.

L'articolo 12 detta le regole che devono essere osservate dalle amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffu-

sione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 13 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti Contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 14 prevede che ciascuna amministrazione doganale provveda alla notifica, ai destinatari che risiedono sul proprio territorio, degli atti adottati dall'altra amministrazione.

L'articolo 15 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle amministrazioni doganali nella formulazione delle richieste di assistenza.

L'articolo 16 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 17 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 18 detta le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre un Comitato Misto per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 19 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 20 disciplina l'entrata in vigore e la denuncia dell'Accordo.

L'articolo 21, infine, prevede il riesame del testo dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo di cooperazione e mutua assistenza in materia doganale tra l'Italia e la Repubblica slovacca, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli.

Articolo 10.

Al fine di migliorare la cooperazione nei settori della prevenzione e della repressione delle frodi doganali, viene previsto l'invio di funzionari nella Repubblica slovacca per partecipare alle indagini nella materia doganale.

Nell'ipotesi dell'invio a Bratislava di due funzionari per un periodo di sei giorni, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 6 giorni) euro 1.548

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA
111 = euro 126, cui si aggiungono euro 38 pari al 30
per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3
del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di
euro 126 viene ridotto di euro 42, corrispondente ad
1/3 della diaria (euro 122 + euro 37 quale quota
media per contributi erariali, previdenziali, assisten-
ziali ed Irpef ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto
1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996) = (euro 159 x
2 persone x 6 giorni) » 1.908

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Bratislava (euro 1.033 x 2
persone = euro 2.066 + euro 103 quale maggiorazione
del 5 per cento) » 2.169

Totale onere (articolo 10) ... euro 5.625

Articolo 11.

Viene previsto l'invio di funzionari nella Repubblica slovacca per deporre in qualità di testimoni ed esperti presso l'autorità giudiziaria.

Nella ipotesi dell'invio di due funzionari a Bratislava, con una permanenza di tre giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 3 giorni)	euro	774
diaria giornaliera:		
(euro 159 x 2 persone x 3 giorni)	»	954
biglietto aereo A/R Roma-Bratislava (euro 1.033 x 2 persone = euro 2.066 + euro 103 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	2.169
		<hr/>
Totale onere (articolo 11) ...		euro 3.897

Articolo 18.

Al fine di esaminare i programmi operativi, viene prevista l'istituzione di un Comitato Misto, che si riunirà annualmente a Bratislava.

Nella ipotesi dell'invio di tre funzionari a Bratislava con una permanenza di quattro giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 x 3 persone x 4 giorni)	euro	1.548
diaria giornaliera (euro 159 x 3 persone x 4 giorni)	»	1.908
biglietto aereo A/R Roma-Bratislava (euro 1.033 x 3 persone = euro 3.099 + euro 155 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	3.254
		<hr/>
Totale onere (articolo 18) ...		euro 6.710

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio delle dogane, a decorrere dal 2003, ammonta a euro 16.232, in cifra tonda euro 16.230.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni — quali ad esempio l'articolo 10 che consente a funzionari doganali di una Parte Contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte Contraente o l'articolo 11 che prevede che funzionari di una Parte Contraente depongano in procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte Contraente — rendono ciò necessario.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

In ogni caso, l'attuazione dell'Accordo in parola non incide su leggi o regolamenti vigenti e, pertanto, non sono richieste norme di adeguamento all'ordinamento interno.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento.

L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto l'amministrazione degli affari esteri ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la Consorella slovacca.

I negoziati di tale Atto sono stati condotti dalla scrivente con la Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze — elaborato conformemente al testo *standard* redatto dall'organizzazione mondiale delle dogane — e, comunque, improntato nel rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando così la società da tale minaccia, dall'altra, di agevolare e di semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.

Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con la Consorella slovacca dei proficui rapporti diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 16.230 annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

**SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE,
INVESTIGAZIONE E REPRESSIONE
DELLE INFRAZIONI DOGANALI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca, di seguito denominati Parti Contraenti,

CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi paesi;

CONSIDERANDO l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonché l'idonea applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, questi ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprietà intellettuale;

CONVINTI che l'azione di contrasto alle violazioni doganali e gli sforzi per garantire l'esatta riscossione dei dazi, imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione possono essere resi più efficaci attraverso la cooperazione tra le autorità doganali;

CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e la società;

TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

TENUTO CONTO dei relativi strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare la Raccomandazione sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo si intende per:

1. "Legislazione doganale" l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari relative all'importazione, esportazione e transito delle merci o qualsiasi altra procedura doganale sotto cui le merci possono essere collocate, sia essa relativa ai dazi doganali, alle imposte, tasse o tributi imposti dalle Autorità doganali, o alle misure di divieto, restrizione e controllo o alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.
2. "Infrazione doganale" qualsiasi violazione nonchè tentativo di violazione della legislazione doganale.
3. "Amministrazione doganale" nella Repubblica Italiana l'Amministrazione Doganale Italiana ivi compresa la Guardia di Finanza e nella Repubblica Slovacca la Direzione delle Dogane della Repubblica Slovacca.
4. "Amministrazione doganale richiedente" la competente amministrazione doganale dello Stato di una Parte Contraente che inoltra una richiesta d'assistenza in materie doganali.
5. "Amministrazione doganale richiesta" la competente amministrazione doganale dello Stato di una Parte Contraente che riceve una richiesta d'assistenza in materie doganali.
6. "Dazi ed imposte all'importazione ed all'esportazione" dazi all'importazione ed all'esportazione e tutti gli altri diritti, imposte o tributi riscossi all'importazione o esportazione, inclusi, per la Repubblica d'Italia, i diritti e le imposte previsti dai competenti organi dell'Unione Europea.
7. "Consegna controllata" la tecnica di consentire la consegna illecita o sospetta di stupefacenti, sostanze psicotrope, o sostanze sostitutive, per passare fuori dei, attraverso o nei territori degli Stati delle Parti Contraenti, con la conoscenza e sotto la sorveglianza delle loro amministrazioni competenti nell'ottica di identificare persone coinvolte nel traffico illecito di queste merci.
8. "Persona" qualsiasi persona fisica o giuridica.
9. "Dati personali" tutte le informazioni relative ad un individuo identificato o identificabile.
10. "Stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, inclusi quelli riportati negli allegati alla summenzionata Convenzione.

Articolo 2**CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO**

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali ed alle condizioni stabilite dal presente Accordo, si prestano mutua assistenza:

- a) allo scopo di assicurare il corretto rispetto della legislazione doganale;
- b) allo scopo di prevenire, ricercare e combattere le infrazioni alla legislazione doganale;

2. L'assistenza nell'ambito del presente Accordo viene resa in conformità con la legislazione in vigore sul territorio delle Parti Contraenti ed a seconda della competenza e delle risorse dell'Amministrazione doganale adita. Se necessario, quest'ultima può disporre che l'assistenza sia fornita da un'altra autorità competente.

3. Il presente Accordo non pregiudica le regole che governano la mutua assistenza in materie penali.

Articolo 3**COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI**

1. Le Amministrazioni doganali, su richiesta, si forniscono reciprocamente tutte le informazioni che possono essere utili per assicurare l'esattezza:

- a) nella riscossione dei dazi doganali, delle tasse o di altri tributi imposti dalle Autorità doganali ed, in particolare, delle informazioni che possono aiutare nella determinazione del valore in dogana delle merci e della relativa classificazione tariffaria;
- b) nell'applicazione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione;
- c) nell'applicazione delle regole nazionali d'origine non coperte da accordi preferenziali conclusi da una o da entrambi le Parti Contraenti.

2. Qualora l'Amministrazione doganale adita non disponga delle informazioni richieste, essa cerca quelle informazioni in conformità con la legislazione in vigore sul territorio della Parte Contraente adita.

3. L'Amministrazione doganale adita cerca le informazioni come se stesse agendo per proprio conto.

Articolo 4

Le Amministrazioni doganali, su richiesta, si forniscono vicendevolmente tutte le informazioni che evidenzino che:

- a) merci importate nel territorio dello Stato di una Parte Contraente sono state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;

b) merci esportate dal territorio dello Stato di una Parte Contraente sono state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, e la natura dell'eventuale regime doganale, sotto cui le merci sono state collocate;

c) merci coperte da trattamento favorevole all'esportazione dal territorio dello Stato di una Parte Contraente sono state debitamente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, nell'intesa che siano fornite informazioni circa qualsiasi misura di controllo doganale a cui le merci siano state assoggettate.

Articolo 5

L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente tutte le informazioni eventualmente utili relative ad infrazioni alla legislazione doganale ed, in particolare, quelle concernenti:

a) persone conosciute o sospettate di commettere o di aver commesso infrazioni doganali sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;

b) merci conosciute come oggetto di traffico illecito;

c) mezzi di trasporto e contenitori, conosciuti o sospettati di venire impiegati per commettere infrazioni doganali nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;

d) nuovi modi e mezzi impiegati nel commettere infrazioni doganali.

Articolo 6

1. L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti che danno tutte le informazioni disponibili su attività scoperte o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale sul territorio dello Stato di quella Parte Contraente.

2. Dossier e documenti originali vengono richiesti solo in casi laddove copie autenticate si rivelassero insufficienti. Gli originali trasmessi sono restituiti non appena possibile.

Articolo 7

I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutte le informazioni relative all'interpretazione ed all'utilizzo del materiale devono essere fornite contestualmente.

Articolo 8**SORVEGLIANZA DI PERSONE, MERCI E MEZZI DI TRASPORTO**

L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, nell'ambito delle proprie competenze e risorse, di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, esercita sorveglianza su:

- a) i movimenti, specialmente in entrata ed in uscita dal territorio del proprio Stato, di persone conosciute o sospettate di commettere o di aver commesso infrazioni doganali sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
- b) tutti i mezzi di trasporto e contenitori, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
- c) movimenti di merci riferiti dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente che potrebbero tradursi in sostanziale traffico illecito verso o dal proprio territorio o in relativi sospetti.

Articolo 9**CONSEGNE CONTROLLATE**

1. Le Amministrazioni doganali possono, con reciproco consenso e nell'ambito della competenza per esse stabilita dalla legislazione nazionale, impiegare Consegne Controllate allo scopo di identificare persone coinvolte in un'infrazione doganale.

Articolo 10**INDAGINI**

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita avvia in maniera ufficiale indagini su operazioni che sono o appaiono essere contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente. La prima ne comunica i risultati all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Queste indagini vengono condotte ai sensi della legislazione vigente sul territorio dello Stato della Parte Contraente adita. L'Amministrazione doganale richiesta procede come se stesse agendo per proprio conto.
3. L'Amministrazione doganale richiesta può permettere a funzionari della Parte Contraente richiedente di essere presenti a tali indagini.

4. Quando rappresentanti dell'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, in conformità al presente Accordo, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova del loro mandato ufficiale. Essi non devono indossare uniformi e portare armi.

Articolo 11

ESPERTI E TESTIMONI

1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente può autorizzare propri funzionari a comparire come esperti o testimoni in giudizi o procedimenti amministrativi concernenti infrazioni perseguite sul territorio della Parte Contraente richiedente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti o copie autenticate di quest'ultimi necessari per detti procedimenti. Tali funzionari forniscono prova circa fatti da loro accertati nel corso delle proprie mansioni. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare in quale caso ed in quale veste il funzionario è chiamato a deporre.

2. L'Amministrazione doganale adita che accetta la richiesta, specifica, se del caso, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro cui i propri agenti possono testimoniare.

Articolo 12

USO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI

1. Le informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti nel contesto dell'assistenza amministrativa possono essere impiegati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni fissate dalla normativa nazionale delle Parti Contraenti solo per gli scopi del presente Accordo.

2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere trasmessi ad organismi governativi diversi da quelli previsti nel presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale adita che li ha forniti accordi esplicito permesso a condizione che la normativa nazionale della Parte Contraente richiedente non vieti tale trasmissione.

3. Le restrizioni di cui, al paragrafo 1 e 2 di quest'Articolo non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni doganali relative a stupefacenti e sostanze psicotrope.

4. Tuttavia, per gli obblighi derivanti alla Repubblica italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni di cui al paragrafo 2 non vietano che informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, se richiesti, essere trasmessi alla Commissione Europea e ad altri Stati Membri di detta Unione.

5. Le informazioni, comunicazioni e documenti nella disponibilità dell'Amministrazione doganale richiedente ai sensi del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata

dalla normativa nazionale della Parte Contraente adita a documenti ed informazioni della stessa natura.

Articolo 13

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Quando dati personali vengono scambiati ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti garantiscono uno standard di protezione dati almeno equivalente a quello risultante dall'attuazione dei principi contenuti nell'Allegato al presente Accordo, che costituisce parte integrante dello stesso.

Articolo 14

CONSEGNA E NOTIFICA

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in conformità alla normativa vigente sul proprio territorio, consegna o notifica o richiede alle autorità competenti di notificare alla persona interessata, residente o stabilita sul suo territorio, tutti i documenti e le decisioni che ricadono nel campo d'applicazione del presente Accordo, che emanano dall'Amministrazione doganale richiedente.

Articolo 15

FORMA E SOSTANZA DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. Richieste ai sensi del presente Accordo sono redatte in forma scritta. I documenti necessari per l'esecuzione di tali richieste accompagnano la richiesta. Quando motivato dall'urgenza della situazione, richieste orali possono essere accettate, ma in tal caso devono essere confermate senza indugio per iscritto.

2. Richieste inoltrate in conformità al paragrafo 1 di quest'Articolo comprendono le seguenti informazioni:

- a) l'identificazione dell'Amministrazione doganale richiedente;
- b) la misura richiesta;
- c) l'oggetto e la ragione della richiesta;
- d) le norme e gli altri elementi giuridici connessi;
- e) le indicazioni le più precise ed esaustive possibile sulle persona oggetto delle indagini;
- f) una sintesi dei fatti pertinenti, fatta eccezione nei casi di cui all'Articolo 14.

3. Le richieste vengono sottoposte o in una lingua ufficiale della Parte Contraente adita, o in inglese o in un'altra lingua che sia accettabile per l'Amministrazione doganale adita.
4. Se una richiesta non rispetta i requisiti formali ne può essere domandata la correzione o il completamento; a causa di ciò non viene inficiata la disposizione di misure precauzionali.
5. Le informazioni e le comunicazioni riportate nel presente Accordo sono trasmesse a funzionari specificamente designati a questo scopo da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari all'uopo designati viene scambiata ed aggiornata dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 18 del presente Accordo.

Articolo 16

ECCEZIONI DALL'OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA

1. Qualora l'autorità doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte Contraente adita o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente, o potrebbe rivelarsi non in linea con le proprie disposizioni nazionali legali e amministrative, essa può rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla in parte o soggetta a certe condizioni o requisiti.
2. Qualora un'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, la prima segnala la circostanza nella sua richiesta. L'osservanza di tale richiesta rientra nella discrezione dell'autorità doganale adita.
3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca in un'indagine, procedimento giudiziario o procedura in corso. In tal caso l'Amministrazione doganale adita si consulta con l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere prestata ai termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Laddove l'assistenza sia rifiutata o differita, vengono forniti i relativi motivi all'Amministrazione doganale richiedente.

Articolo 17

COSTI

1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti rinunciano a tutte le pretese di rimborso di costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non siano funzionari governativi, che sono a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

2. Se spese di natura sostanziale e straordinaria sono o saranno domandate ai fini dell'adempimento della richiesta, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni con cui sarà data esecuzione alla richiesta nonché il modo in cui i costi vengono addebitati.

Articolo 18

ESECUZIONE

1. L'attuazione del presente Accordo viene demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti. Quelle Amministrazioni doganali concordano reciprocamente intese dettagliate per tale finalità.

2. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti possono disporre che i propri servizi investigativi si mettano in comunicazione diretta tra di loro.

3. Viene istituito un Comitato Misto, composto dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.

4. Le controversie per le quali il Comitato non è in grado di trovare una soluzione vengono sanate per via diplomatica.

Articolo 19

AMBITO TERRITORIALE

Il presente Accordo si applica ai territori doganali della Repubblica Italiana e della Repubblica Slovacca come definiti nelle rispettive legislazioni nazionali.

Articolo 20

ENTRATA IN VIGORE DENUNCIA

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la reciproca notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Accordo è di durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente può denunciarlo attraverso i canali diplomatici in qualsiasi momento con avviso scritto. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

Articolo 21

Le Parti Contraenti concordano d'incontrarsi per esaminare il presente Accordo su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore, a meno che esse non si notificano l'un l'altra per iscritto che quest'esame è inutile.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bratislava, il 25 Ottobre 2000, in due originali, in lingua italiana, slovacca e inglese, ciascuno di questi testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica Slovacca



Allegato N° 1
all'Accordo tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il
Governo della Repubblica Slovacca
sulla mutua assistenza amministrativa
per la prevenzione, investigazione e
repressione delle infrazioni doganali

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI

1. I dati personali che siano oggetto di trattamento informatizzato devono essere:
 - (a) ottenuti ed elaborati in modo corretto e legale;
 - (b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
 - (c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati registrati;
 - (d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
 - (e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati registrati.
2. I dati personali che forniscano informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, così come quelli che riguardino la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di trattamento informatizzato, salvo se la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati in archivi informatizzati, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali nonché contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:
 - (a) di conoscere se dati personali che la riguardano, siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali vengano principalmente utilizzati e le coordinate della persona responsabile di tale schedario;
 - (b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatizzato contenente dati personali che la riguardano nonché la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;

(c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati trattati contrariamente alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato.

(d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

5.1. Non può essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo che nei limiti previsti in questo paragrafo.

5.2. Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica al fine di:

(a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonchè gli interessi finanziari dello Stato o a reprimere le violazioni alla normativa penale;

(b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.

5.3. La legge può prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica, qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni alle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente Allegato.

7. Nessuna delle disposizioni del presente Allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente Allegato.



Servizio del Contenzioso
Diplomatico, dei Trattati e
degli Affari Legislativi

Per copia conforme
all'originale
(consta di 12 pagine)

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT
OF THE SLOVAK REPUBLIC

ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION,
INVESTIGATION AND REPRESSION
OF CUSTOMS OFFENCES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Slovak Republic, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

CONSIDERING that offences against Customs legislation are prejudicial to the economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests of their respective countries;

CONSIDERING the importance of accurate assessment of customs duties taxes and other charges collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibitions, restrictions and controls, the latter including also those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trade-marks;

CONVINCED that action against customs offences and efforts to ensure accurate collection of import and export customs duties, taxes or other charges can be rendered more effective through co-operation between their Customs Administrations;

CONSIDERING that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

HAVING REGARD TO the provisions of the United Nations Convention against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988;

HAVING REGARD TO the relevant instruments of the Customs Co-operation Council, in particular the Recommendation on mutual administrative assistance of 5 December 1953;

Have agreed as follows:

Article 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement :

1. "Customs Legislation" means provisions laid down by law or regulations concerning the importation, exportation, transit of goods or any other customs procedure whether relating to customs duties, taxes or other charges levied by Customs Administration, or to measures of prohibition, restriction or control, or relating the fight against illegal narcotic drugs and psychotropic substances trafficking .
2. "Customs Offence" means any violation of customs legislation as well as any attempted violation of such legislation.
3. "Customs Administration" means in the Italian Republic the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza and in the Slovak Republic the Customs Directorate of the Slovak Republic.
4. "Requesting Customs Administration" means the competent Customs Administration of the State of a Contracting Party which makes a request for assistance in customs matters.
5. "Requested Customs Administration" means the competent Customs Administration of the State of a Contracting Party which receives a request for assistance in customs matters.
6. "Importation and Exportation Duties and Taxes" means importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union.
7. "Controlled Delivery" means the technique of allowing illicit or suspect consignments of narcotic drugs, psychotropic substances or substances substituted for them, to pass out of, through or into the territories of the States of the Contracting Parties, with the knowledge and under the supervision of their competent administrations with a view to identify persons involved in the illicit trafficking of these goods.
8. "Person" means any natural person or legal person.
9. "Personal Data" means any information referred to an identified or identifiable individual.
10. "Narcotic Drugs and Psychotropic Substances" means all products listed in the United Nations Convention against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those referred to in the annexes to the aforesaid Convention.

Article 2

SCOPE OF AGREEMENT

1. The Contracting Parties shall, through their Customs Administration and in accordance with the provisions set out in this Agreement, afford each other mutual assistance:

- a) in order to ensure that customs legislation is properly followed;
- b) in order to prevent, investigate and combat offences against customs legislation;

2. Assistance within the framework of this Agreement shall be rendered in accordance with the legislation in force in the territory of the Contracting Parties and within the competence and resources of the requested Customs Administration. If necessary, the requested Customs Administration can arrange for assistance to be provided by another, competent authority.

3. This Agreement shall not prejudice the rules governing mutual assistance in criminal matters.

Article 3

COMMUNICATION OF INFORMATION

1. The Customs Administrations shall, upon request, supply to each other all information which may help to ensure accuracy in:

(a) the collection of customs duties, taxes or other charges levied by Customs Authorities and, in particular, information which may help to assess the value of goods for customs purposes and to establish their tariff classification;

(b) the implementation of import and export prohibitions and restrictions;

(c) the application of rules of origin not covered by preferential agreements concluded by one of or both Contracting Parties.

2. If the requested Customs Administration does not have the information asked for, it shall seek that information in accordance with the legislation in force in the territory of the requested Contracting Party.

3. The requested Customs Administration shall seek the information as if it was acting on its own account.

Article 4

The Customs Administrations shall, upon request, supply to each other any information showing that:

(a) goods imported into the territory of the State of one Contracting Party have been lawfully exported from the territory of the State of the other Contracting Party;

(b) goods exported from the territory of the State of one Contracting Party have been lawfully imported into the territory of the State of the other Contracting Party, and the nature of the customs procedure, if any, under which the goods have been placed.

(c) goods which are granted favourable treatment upon exportation from the territory of the State of one Contracting Party have been duly imported into the territory of the State of the other Contracting Party, it being understood that information shall also be provided on any customs control measures to which the goods have been subjected.

Article 5

The Customs Administration of one Contracting Party shall, on its own initiative or upon request, supply to the Customs Administration of the other Contracting Party all information likely to be of use to it relating to customs offences and, in particular, regarding:

(a) persons known or suspected of committing or having committed customs offences in the territory of the State of the other Contracting Party;

(b) goods known to be the subject of illicit traffic;

(c) means of transport and containers, known or suspected of being used in committing customs offences in the territory of the State of the other Contracting Party;

(d) new ways and means employed in committing customs offences.

Article 6

1. The Customs Administration of one Contracting Party shall, on its own initiative or upon request, supply to the Customs Administration of the other Contracting Party reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on activities, detected or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence in the territory of the State of that Contracting Party.

2. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient. Originals which have been transmitted shall be returned as soon as possible.

Article 7

The documents referred to in this Agreement may be replaced by computerised information produced in any form for the same purpose. All relevant information for the interpretation or utilization of the material should be supplied at the same time.

Article 8

SURVEILLANCE OF PERSONS, GOODS
AND MEANS OF TRANSPORT

The Customs Administration of one Contracting Party shall, within its competence and resources, on its own initiative or upon request by the Customs Administration of the other Contracting Party, maintain surveillance over:

- (a) the movements, particularly entry into and exit from the territory of its State, of persons known or suspected of committing or having committed customs offences in the territory of the State of the other Contracting Party;
- (b) any means of transport and containers, known or suspected of being used in committing offences in the territory of the State of the other Contracting Party;
- (c) movements of goods reported by the Customs Administration of the other Contracting Party, which could result in illicit traffic to or from the territory of its State or suspicions thereof.

Article 9

CONTROLLED DELIVERY

The Customs Administrations may, by mutual consent and within their competence determined by national legislation, use Controlled Delivery in order to identify persons involved in a customs offence.

Article 10

INQUIRIES

1. Upon request, the requested Customs Administration shall initiate official inquiries concerning operations which are or appear to be contrary to the customs legislation of the requesting Contracting Party. It shall communicate the results of such inquiries to the requesting Customs Administration.
2. These inquiries shall be conducted under the legislation of the requested Contracting Party. The requested Customs Administration shall proceed as though it was acting on its own account.
3. The requested Customs Administration may allow officials of the requesting Customs Administration to be present at such inquiries.
4. When representatives of the Customs Administration of one of the Contracting Parties are present in the territory of the other Contracting Party, pursuant to this Agreement, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity. They must not be in uniform and carry arms.

Article 11

EXPERTS AND WITNESSES

1. Upon application of the Customs Administration of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party may authorise its officials, to appear as experts or witnesses in trials or administrative proceedings regarding Customs offences prosecuted in the territory of the requesting Contracting Party and to produce objects, deeds and other documents or certified copies of the latter needed for the proceedings. Such officials shall give evidence regarding facts established by them in the course of their duties. The request for appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear.

2. The requested Customs Administration, accepting the request, states precisely, if required, in the authorisation issued, the limits within which its own officials may testify.

Article 12

USE OF INFORMATION AND DOCUMENTS

1. The information, communications and documents received in the context of the administrative assistance may be used in civil, criminal and administrative proceedings at the conditions established by the national legislation of the Contracting Parties only for the purposes of the present Agreement.

2. Such information, communications and documents may be disclosed to governmental bodies other than those provided for by this Agreement only if the requested Customs Administration that has supplied them grants express permission on condition that the national legislation of the requesting Contracting Party does not prohibit such communication.

3. The restrictions provided for in paragraph 1 and 2 of this Article are not applicable to the information, communications and documents concerning customs offences related to narcotic drugs and psychotropic substances.

4. However, due to the obligations deriving to the Italian Republic as a Member State of the European Union, the provisions referred to in the previous paragraph do not forbid that information, communications and documents received may, when required, be conveyed to the European Commission and to the other Member States of the European Union.

5. The information, communications and documents available to the requesting Customs Administration under this Agreement, enjoy the same protection granted by the national legislation of the requested Contracting Party to documents and information of the same nature.

Article 13

PERSONAL DATA PROTECTION

Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in Annex No. 1 to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.

Article 14

DELIVERY AND NOTIFICATION

Upon request, the requested Customs Administration shall, in accordance with the national legislation of the requested Contracting Party, deliver and notify or request the competent authorities to notify to the person concerned, residing or established in the territory of the State of that Contracting Party, all documents and decisions falling within the scope of this Agreement, which emanate from the requesting Customs Administration.

Article 15

FORM AND SUBSTANCE OF REQUESTS FOR ASSISTANCE

1. Requests pursuant to this Agreement shall be made in writing. Documents necessary for the execution of such requests shall accompany the request. When required because of the urgency of the situation, oral requests may be accepted, but in such case they must be confirmed in writing without delay.
2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following information.
 - a) the identification of the requesting Customs Administration;
 - b) the measure requested;
 - c) the object of and the reason for the request;
 - d) the laws, rules, regulations and other legal elements involved;
 - e) indications as exact and comprehensive as possible on the person being the target of the inquiries;
 - f) a summary of the relevant facts, except in cases provided for in Article 14.
3. Requests shall be submitted either in an official language of the requested Contracting Party, or in English or in another language acceptable to the requested Customs Administration.

4. If a request does not meet the formal requirements, its correction or completion may be demanded; the ordering of precautionary measures shall not be affected thereby.

5. The information and intelligence referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specifically designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials so designated shall be exchanged and kept up to date by the Customs Administrations of the Contracting Parties in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 18 of this Agreement.

Article 16

EXCEPTIONS FROM THE LIABILITY TO RENDER ASSISTANCE

1. If the requested Customs Administration considers that the assistance sought would infringe upon the sovereignty, public order, security or other essential interests of the requested Contracting Party or would involve violation of an industrial, commercial or professional secret in the territory of that Contracting Party or would be inconsistent with its national legal and administrative provisions, it may refuse to provide such assistance, provide it partly or provide it subject to certain conditions or requirements.

2. If a Customs Administration asks for assistance which it would itself be unable to give if asked to do so by the Customs Administration of the other Contracting Party, it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be within the discretion of the requested Customs Administration.

3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested Customs Administration shall consult with the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.

4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given to the requesting Customs Administration.

Article 17

COSTS

1. Each Customs Administration shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, with the exception of expenses for experts, witnesses, interpreters and translators other than Government employees, which shall be borne by the requesting Customs Administration.

2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Customs Administrations of the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

Article 18

IMPLEMENTATION

1. Implementation of this Agreement shall be entrusted to the Customs Administrations of the Contracting Parties. Those Customs Administrations shall mutually agree on detailed arrangements for that purpose.
2. The Customs Administrations of the Contracting Parties may arrange for their investigation services to be in direct communication with each other.
3. A Joint Committee shall be established, made up of the Directors General of the Customs Administrations of the two Contracting Parties or their representatives, assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request either from one or the other Customs Administration, in order to supervise the evolution of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.
4. Conflicts for which the Committee cannot find a solution shall be settled through the diplomatic channels.

Article 19

TERRITORIAL APPLICABILITY

This Agreement shall apply to the customs territories of the Italian Republic and the Slovak Republic as defined in their respective national legislation.

Article 20

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the mutual notifications by which the Contracting Parties have officially notified each other that the respective internal requirements for the entry into force of this Agreement have been met.
2. This Agreement is intended to be of unlimited duration. It may be terminated at any time by written notice through diplomatic channels by either Contracting Parties. The termination of this Agreement shall take effect three months after its notification to the other Contracting Party.


Article 21

The Contracting Parties agree to meet in order to review this Agreement at request or at the end of five years from the date of its entry into force unless they notify one another in writing that no review is necessary.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Bratislava, on 25th October 2000, in duplicate, in the Italian, Slovak and English languages all texts being equally authentic. In case of disputes arising from the interpretation of this Agreement, the English version shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic



For the Government of
the Slovak Republic



Annex No.1

to the Agreement between the Government
of the Italian Republic and the Government of the
Slovak Republic
on mutual administrative assistance for the prevention,
investigation and repression of customs offences

BASIC PRINCIPLES OF DATA PROTECTION

1. Personal data undergoing automatic processing shall be:

(a) obtained and processed fairly and lawfully;

(b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;

(c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;

(d) accurate and, where necessary, kept up to date;

(e) preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is required for the purpose for which those data are stored.

2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.

3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or dissemination.

4. Any person shall be enabled:

(a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;

(b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;

(c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex;

(d) to have a remedy if a request for communication or, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to in paragraphs (b) and (c) of this principle is not complied with.

5. 1. No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in this principle.

5.2. Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of :

(a) protecting State security, public safety, the monetary interest of the State or the suppression of criminal offences ;


(b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.

5.3. Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated- personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the data subjects.

6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.

7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.

Servizio del Contenzioso
Diplomatico dei Trattati e
degli Affari Legislativi



Per copia conforme
all'originale
(consta di 10 pagine)

